

Gentili Clienti

OGGETTO: le principali novità della Finanziaria 2021 e DEL Decreto “Milleproroghe”

Con la presente circolare si sintetizzano le previsioni contenute nella legge Finanziaria 2021 e nel decreto Milleproroghe.

Dalla Legge Finanziaria 2021:

Esenzione redditi agrari Comma 38	IRPEF	proroga all’anno d’imposta 2021 l’esenzione Irpef (totale) per i redditi dominicali ed agrari riferiti a terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola
IVA agevolata su take away e delivery Comma 40		prevede l’applicazione dell’IVA ridotta al 10% anche per il cibo da asporto e la consegna al domicilio, assimilandolo alla somministrazione anziché al commercio.
Tassazione dei ristorni Comma 42		modifica della disciplina in materia di tassazione dei ristorni attribuiti ai soci di società cooperative di cui all’articolo 6, comma 2, del D.L. n. 63/2002 - prevede la possibilità, previa delibera assembleare, di applicare una ritenuta del 12,5% a titolo di imposta all’atto della destinazione del ristorno ad aumento del capitale. In particolare, la facoltà si considera esercitata con il versamento della ritenuta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è stata adottata la delibera assembleare. In tal modo, viene ridotta l’aliquota dal 26 al 12,5%, anticipando però il momento della tassazione dei ristorni all’atto dell’attribuzione al capitale sociale, anziché al rimborso dello stesso. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprenditori (di cui all’articolo 65, comma 1, del TUIR) nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR. Ai sensi del comma 43 la ritenuta del 12,5% può essere applicata con le medesime modalità e termini alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in esame, in luogo della tassazione prevista dalla normativa previgente.
Detrazione veterinarie Comma 333	spese	eleva da 500 a 550 euro il limite delle spese veterinarie ammesse alla detrazione Irpef del 19% .
Locazioni brevi Comma 595		a partire dal periodo di imposta relativo all’anno 2021, il regime fiscale delle locazioni brevi di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 50/2017 è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di 4 appartamenti per ciascun periodo di imposta. Negli altri casi l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume esercitata in forma imprenditoriale ai sensi dell’art. 2082 del codice civile. Dette disposizioni trovano applicazione anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare , ovvero tramite soggetti che gestiscono portali telematici , mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

Studio Costa snc di Costa Fabiola & C.

Via Ponte di Costozza, n. 83 – 36023 Longare (VI)

Codice fiscale, P.IVA e R.I.: 01717780249

Tel: 0444953104 – web: www.costastudio.it - e-mail: info@costastudio.it

<p>Esenzione prima rata IMU turismo Commi 599-601</p>	<p>prevista l'esenzione della prima rata dell'IMU 2021 per le seguenti tipologie di immobili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; - immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge n. 160/2019, siano anche gestori delle attività in essi esercitate; - immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni; - -discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività in essi esercitate. <p>L'esenzione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".</p>
<p>Bonus locazioni Comma 602</p>	<p>Viene esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, di cui all'articolo 28 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) e modificato dai successivi provvedimenti emergenziali.</p> <p>Si interviene in particolare sul comma 5 del predetto articolo 28, includendo tra i soggetti beneficiari le agenzie di viaggio e i tour operator. Con un'ulteriore modifica, si prevede che per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetta fino al 30/4/2021, in luogo dell'originario termine del 31/12/2020</p>
<p>Plastic e sugar tax Commi 1084 e 1085</p>	<p>modifica della disciplina della plastic tax, prorogando la sua entrata in vigore dal 1/7/2021.</p> <p>Con il comma 1086 si interviene sulla disciplina della sugar tax, estendendo la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, attenuando le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento e posticipandone la decorrenza al 1/1/2022.</p>
<p>Lotteria scontrini e cashback Comma 1095 e 1097</p>	<p>modifica la disciplina della lotteria degli scontrini, prevedendo che si potrà partecipare alle estrazioni solo ed esclusivamente per gli acquisti pagati con strumenti di pagamento elettronici (carte di credito, bancomat, eccetera). Saranno, quindi, esclusi dalla lotteria gli acquisti effettuati in contanti.</p> <p>Al comma 1097 viene chiarito che i rimborsi attribuiti con il programma cashback non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.</p>
<p>Semplificazioni fiscali Comma 1102</p>	<p>Semplificazioni fiscali introdotte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si allineano, per i contribuenti minori, le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA con quelle previste per la liquidazione dell'imposta. Per i predetti contribuenti quindi si prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle

	<p>operazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - si stabilisce che per le operazioni con l'estero effettuate a partire dal 1/1/2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica e quindi non più attraverso l'esterometro. Sono introdotte nuove sanzioni per omessa o errata trasmissione delle operazioni transfrontaliere; - si estende al 2021 l'esenzione dall'obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria; - si semplifica la predisposizione e consultazione dei documenti precompilati IVA.
Bollo sulle fatture elettroniche Comma 1108	per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio deve ritenersi obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento è emesso da un soggetto terzo per suo conto.
Memorizzazione e trasmissione telematica corrispettivi Commi 1109-1115	Con la modifica al D.Lgs. 127/2015 e al D.Lgs. 417/1997: <ul style="list-style-type: none"> - viene precisato che la memorizzazione elettronica e la consegna dei documenti (se richiesta dal cliente) che attestano l'avvenuta operazione è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione; - viene differita al 1° luglio 2021 l'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione; - si introduce un nuovo quadro sanzionatorio per le violazioni attinenti agli adempimenti correlati alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Proroga rideterminazione valore terreni e partecipazioni Commi 1122 e 1123	È prorogata la possibilità di rideterminare il valore d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, posseduti alla data del 1/1/2021, mediante pagamento dell' imposta sostitutiva che viene calcolata, per ambedue le tipologie di attività da rivalutare, con l' aliquota dell'11% . Nello specifico le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo a decorre dalla data del 30/6/2021 e la redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la medesima data del 30/6/2021.
Proroga bonus edilizi Commi 58-60, 76	Prorogati fino al 31/12/2021 i seguenti bonus: <ul style="list-style-type: none"> - il bonus facciate al 90% per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti; - la detrazione Irpef per gli interventi di ristrutturazione edilizia nella misura potenziata del 50%; - l'ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica delle singole unità immobiliari (la scadenza della detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli effettuati su tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio era già fissata al 31 dicembre 2021 ai sensi della legge di Bilancio 2017); - il bonus mobili per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica elevata finalizzati all'arredo dell'immobile. Per il 2021, viene elevato da 10.000 euro a 16.000 euro l'ammontare massimo di spese detraibili;

	<ul style="list-style-type: none"> - il bonus verde per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
<p>Bonus idrico Commi 61-65</p>	<p>Nuovo bonus idrico, pari a euro 1.000, a favore delle persone fisiche residenti in Italia, da utilizzare, entro il 31/12/2021, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari.</p> <p>La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del bonus è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente.</p>
<p>Superbonus 110% Commi 66-75</p>	<p>Modificata la disciplina del superbonus 110%:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche; - viene prevista la proroga dalla maxi detrazione fino al 30/6/2022 e per gli IACP fino al 31/12/2022. Il superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31/12/2022 per gli interventi effettuati dai condomini (e degli edifici plurifamiliari con un solo proprietario con non più di 4 unità immobiliari), per i quali alla data del 30/6/2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell'intervento. Gli IACP possono usufruire dell'agevolazione per le spese sostenute fino al 30/6/2023 se alla data del 31/12/2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali di pari importo anziché in 5; - il superbonus viene esteso agli interventi per la coibentazione del tetto, agli edifici privi di attestato di prestazione energetica, all'eliminazione delle barriere architettoniche, agli impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici; - viene chiarito che una unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno 3 delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: <ul style="list-style-type: none"> o impianti per l'approvvigionamento idrico; o impianti per il gas; o impianti per l'energia elettrica; o impianto di climatizzazione invernale; - viene stabilito che l'aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici, previsto per i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, 2017 e 2009, è esteso a tutti i Comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d'emergenza ed è applicabile per le spese sostenute entro il 30/6/2022 (non più entro il 31/12/2020); - si riscrive il comma 8 dell'articolo 119 prevedendo che per le spese sostenute dal 1/7/2020 al 30/6/2022 per gli interventi di installazione di

	<p>infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, sempreché l'installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi ammessi alla detrazione al 110% la detrazione è riconosciuta nella misura del 110% (da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in 4 quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nel 2022) nel rispetto dei seguenti limiti di spesa e fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno; ○ 1.500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; ○ 1.200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine; <ul style="list-style-type: none"> - vengono chiarite le modalità per la validità delle deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa; - viene stabilito che le disposizioni in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali si applicano anche ai soggetti che sostengono nell'anno 2022 le spese per gli interventi ammessi al superbonus; - per quanto riguarda l'obbligo di assicurazione per i professionisti viene specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione dell'art. 119 del decreto Rilancio.
<p>Bonus affitti per unità immobiliari residenziali Commi 381-384</p>	<p>Introdotta un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, a favore del locatore di immobili siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e che siano abitazioni principali del locatario, che riducono il canone del contratto di locazione. Il contributo è riconosciuto fino al 50% della riduzione del canone ed entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Ai fini della concessione del contributo, il locatore è tenuto a comunicare in via telematica la rinegoziazione del canone di locazione all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le modalità applicative dovranno essere definite con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate.</p>
<p>Bonus Transizione 4.0 Commi 1051-1067</p>	<p>Prorogati e rafforzati i crediti di imposta del Piano Nazionale Transizione 4.0:</p> <ul style="list-style-type: none"> - credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, che viene esteso fino al 31/12/2022 (ovvero agli investimenti effettuati fino al 30/6/2023, a condizione che entro il 2022 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione). In siti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Il primo blocco riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali "non-industria 4.0" effettuati tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (con coda al 30.06.2022 per "prenotazioni", cioè ordini e

	<p>acconti del 20%, entro il 2021); in tal caso spetta un credito d'imposta del:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 10% sul costo di acquisto calcolato su un massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. ○ Il credito è aumentato al 15% per strumenti tecnologici destinati al lavoro agile. ○ Il secondo gruppo riguarda i medesimi investimenti di cui sopra effettuati tra l'1.1.2022 e il 31.12.2022 (con coda al 30.06.2023 in presenza di "prenotazioni" entro il 2022): il credito di imposta scende al 6% con un tetto di 2 milioni di euro di costo per i beni materiali e di un milione di euro per gli immateriali. <p>Gli investimenti di questi primi due blocchi riguardano anche i professionisti, mentre quelli successivi solo le imprese.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Nel terzo blocco sono compresi i beni materiali «Industria 4.0» acquisiti tra il 16.11.2020 e il 31.12.2021 (con coda al 30.06.2022 per "prenotazioni" entro il 2021): il credito di imposta è del <ul style="list-style-type: none"> ○ 50% sul costo di acquisto fino a 2,5 milioni di euro; ○ 30% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro; ○ 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro. ○ Il quarto blocco è costituito sempre dai beni «Industria 4.0» acquisiti tra il 1.1.2022 e il 31.12.2022 (con coda al 30.06.2023 se vi sono "prenotazioni" entro il 2022): il credito di imposta scende al 40% sul primo scaglione di 2,5 milioni di euro, al 20% tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e resta al 10% tra 10 milioni e 20 milioni di euro. ○ Infine, si collocano gli investimenti in software «Industria 4.0» effettuati nell'intero periodo tra il 16.11.2020 e il 31.12.2022 (o entro il 30.06.2023 se vi è "prenotazione" nel 2022): il credito di imposta è pari al 20% su un costo massimo di un milione di euro. <p>- credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che viene confermato fino al 31/12/2022. Il bonus spetta nella misura: del 20%, fino a un massimo di 4 milioni di euro, per gli investimenti in ricerca e sviluppo; del 10%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica; del 15%, fino a un massimo di 2 milioni di euro, per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Prorogato fino al 2022 anche credito d'imposta potenziato per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno previsto dall'art. 244 del decreto Rilancio (commi 185-187);</p> <p>- del credito d'imposta per la formazione 4.0, che viene esteso fino al 2022. Vengono inoltre ampliati anche i costi ammissibili.</p>
<p>Bonus per depuratori acqua Commi 1087-1089</p>	<p>Nuovo credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti.</p>

	<p>I beneficiari sono le persone fisiche, i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p> <p>Il beneficio spetta nella misura del 50% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022, fino ad un ammontare complessivo non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per le persone fisiche non esercenti attività economica: euro 1.000 per ciascuna unità immobiliare; - per gli altri soggetti: euro 5.000 per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale. <p>Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate dovranno essere stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto (pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022).</p>
<p>Proroga crediti d'imposta Comma 171, 230, 609, 610</p>	<ul style="list-style-type: none"> - proroga fino al 31/12/2022 il credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise), istituito dall'articolo 1, commi 98-108, legge di Stabilità 2016; - proroga fino al 31/12/2021 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI di cui ai commi da 89 a 92 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2018 (legge n. 205/2017), disponendo, a tal fine, uno stanziamento di 30 milioni di euro. - Vengono confermati per gli anni 2021 e 2022: <ul style="list-style-type: none"> o il bonus pubblicità nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, entro il medesimo tetto di spesa pari a 50 milioni di euro annui (comma 608); o il credito d'imposta per le edicole e altri rivenditori al dettaglio di quotidiani, riviste e periodici; o il credito d'imposta per i servizi digitali, introdotto dall'articolo 190 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020), riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato.
<p>Proroga moratoria PMI Commi 248-254</p>	<p>Proroga al 30/6/2021 della moratoria straordinaria per le PMI prevista dall'articolo 56 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020).</p> <p>Per imprese, liberi professionisti e lavoratori autonomi dotati di partita IVA già ammessi alle misure di sostegno, la proroga è automatica, salvo esplicita rinuncia da far pervenire alla banca entro il 31/1/2021 o, per alcune imprese del comparto turistico, entro il 31/3/2021.</p> <p>Per i soggetti che non hanno ancora beneficiato della moratoria, possono farlo presentando apposita richiesta al proprio soggetto finanziatore entro il 31/1/2021.</p>
<p>Incentivi auto bassa emissione CO2 Commi 652-656, 657, 691, 692</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Confermato per il 2021 il contributo statale per l'acquisto di nuovi autoveicoli (cat. M1) a ridotte emissioni di CO2. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> o per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 da 0 a 60 g/km, il contributo statale è pari a 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1/1/2011, ed a euro 1.000 in mancanza di

	<p>rottamazione. Il contributo - concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto analogo al contributo statale e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a euro 50.000 al netto dell'IVA - è cumulabile con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsto dal comma 1031 della legge di bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021;</p> <ul style="list-style-type: none"> o per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di CO2 superiori a 61 g/km e fino a 135 g/km, il contributo scende a euro 1.500. Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30/6/2021. È richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1/1/2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di euro 2.000 e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a euro 40.000 al netto dell'IVA. <ul style="list-style-type: none"> - contributo statale per l'acquisto, dal 1/1/2021 e fino al 30/6/2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica. Il contributo è differenziato in base alla Massa Totale a Terra (MTT) del veicolo, all'alimentazione ed all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria fino ad Euro 4, con importi che vanno da euro 1.200 a 8.000 nel caso di rottamazione, mentre in mancanza di rottamazione il contributo va da un minimo di euro 800 e fino a euro 6.400. - si riconosce anche per gli anni dal 2021 al 2026 il contributo per l'acquisto di motoveicoli elettrici o ibridi nuovi, rifinanziando il relativo Fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 alle medesime condizioni della misura di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 145 del 2018. - Incremento delle risorse per promuovere la mobilità sostenibile del "Programma sperimentale buono mobilità", di 100 milioni di euro per il 2021, per finanziare gli acquisti di biciclette e altri mezzi di mobilità personale elettrica effettuati dal 4/5/2020 al 2/11/2020.
<p>Contributo per l'acquisto di veicoli elettrici Comma 77</p>	<p>Contributo a favore dei soggetti appartenenti a nuclei familiari con ISEE inferiore a euro 30.000 che acquistano in Italia, entro il 31/12/2021, anche in locazione finanziaria, veicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica, di categoria M1. L'incentivo è pari al 40% del prezzo d'acquisto ed è concesso per l'acquisto di auto elettriche con prezzo di listino inferiore a euro 30.000 al netto dell'IVA e di potenza di potenza inferiore o uguale a 150 kW.</p>
<p>Bonus bebè Comma 362</p>	<p>Rinnovo per il 2021 l'assegno di natalità (bonus bebè) con le stesse modalità dall'articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014 e articolo 1, comma 340, della legge n. 160/2019.</p>
<p>Bonus TV 4.0 Commi 614-615</p>	<p>100 milioni di euro per il 2021 per finanziare ulteriormente il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge n. 205/2017, finalizzandolo non solo all'acquisto ma anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi</p>

	televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 .
Kit digitalizzazione Commi 623-625	concessione, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'ISEE inferiore a euro 20.000 , con almeno un componente iscritto ad un ciclo di istruzione scolastica o universitaria non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile, di un dispositivo mobile in comodato gratuito dotato di connettività per un anno o di un bonus di valore equivalente da utilizzare per le stesse finalità. Può essere concesso un telefono ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo di spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

Dal Decreto Milleproroghe

Assemblee societarie	Fino al 31/3/2021 le assemblee della società potranno essere svolte on-line
Invio dati al sistema Tessera Sanitaria Art. 3	posticipo di un anno, dal 1/1/2021 al 1/1/2022, il termine per l'adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria.
Blocco sfratti per morosità	Viene prolungato fino al 30/6/2021 il blocco degli sfratti per morosità.
Obbligo etichettatura imballaggi	sospesa fino al 31/12/2021 la previsione che impone che tutti gli imballaggi siano opportunamente etichettati secondo modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili in conformità a quanto stabilito dalla Commissione Europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio degli imballaggi, nonché per fornire una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali di questi.

Sperando di aver fatto cosa gradita e rimanendo a disposizione per chiarimenti, con l'occasione rinnoviamo gli auguri per un sereno 2021.

Longare, 7.1.2021

De.Co. Servizi sas